



Allegato "B" al Regolamento del servizio di composizione della crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Latina

CODICE DI AUTODISCIPLINA

DEI GESTORI DELLE CRISI (L. n.3/2012 E D.M. n.202/2014 e s.m.i.)

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore ("Gestore") è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

1. *Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal Regolamento dell'Organismo.*
2. *Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al Regolamento (D.M. n.202/2014 e s.m.i.) e alle migliori prassi professionali.*
3. *Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art.51 c.p.c., e comunque, in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimente egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa inficiare la propria indipendenza, neutralità e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla Gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità. In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato, nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente, sentita la Commissione consultiva nei casi disciplinati dall'art.51 c.p.c. Il Gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il Gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art.11, comma 3, del D.M. n.202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse alla procedura di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il Gestore della crisi non deve trovarsi in nessuna delle ipotesi previste dall'art.2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.*



Allegato alla determinazione commissariale n.11, del 5 agosto 2016

4. *Una volta accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciare se non per gravi motivi.*
5. *Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.*
6. *Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.*
7. *Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata a chicchessia, senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.*
8. *In caso di violazione della Legge, del Regolamento di cui al D.M. n.202/2014 e s.m.i., del regolamento camerale del Servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, invitando il professionista a rispondere per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione e disponendo l'audizione del medesimo. Il professionista ha il diritto di farsi assistere da un difensore. Il Referente dell'Organismo, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria del professionista.*
9. *Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il professionista, il Referente dell'Organismo può disporre l'archiviazione del procedimento disciplinare ovvero l'applicazione al professionista di una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare commesso:*
 - a) *l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il professionista non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare il professionista che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;*
 - b) *la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del professionista e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;*
 - c) *la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea del professionista dall'attività e si*

Allegato alla determinazione commissariale n.11, del 5 agosto 2016

applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;

d) la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dal registro dell'Organismo, ed è inflitta per violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza del professionista nel registro.

10. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

11. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, sentiti, comunque, il Gestore e la Commissione consultiva, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.

Il Dirigente dell'Area Servizi di supporto e per lo sviluppo

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO